



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Premesse

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, si è ulteriormente rafforzato e qualificato il ruolo delle Amministrazioni Provinciali, quali enti di rappresentanza locale e di programmazione di area vasta. Questa evoluzione dell'organizzazione pubblica istituzionale ha portato ad accrescere gli strumenti gestionali a disposizione degli enti locali, e fra questi un ruolo di primaria importanza è stato assunto dalle "società partecipate" (art. 116 del d.lgs.267/00).

A questa nuova governance territoriale deve quindi corrispondere una puntuale organizzazione amministrativa, che garantisca all'Ente l'esercizio della funzione di indirizzo, programmazione e controllo sulle società partecipate, affinché le stesse risultino effettivamente funzionali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Obiettivo del presente Regolamento è quello di individuare modelli gestionali e/o organizzativi, che permettano alla Provincia di Campobasso, tramite i propri rappresentanti, di indirizzare e controllare le scelte delle società partecipate direttamente.

Richiamando i contenuti del comma 8° dell'art.50 d.lgs.267/2000, che affida al Presidente la competenza alla nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, va altresì sottolineato il principio per cui i rappresentanti della Provincia rispondano ai requisiti di capacità professionale, onorabilità e correttezza amministrativa e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dalle Leggi.

Tutto ciò premesso si approva il seguente:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti di tutti i rappresentati della Provincia di Campobasso presso le società di capitale partecipate dall'Ente direttamente, d'ora in poi definite come OOPP.

Art. 2 Nomina e modalità di accettazione

Il Presidente della Provincia, con proprio atto, ai sensi dell'art.50 del d.lgs n.267/200 e s.m.i., provvede alla nomina e/o designazione dei rappresentanti dell'ente presso gli OOPP.

Nella individuazione dei rappresentanti della Provincia, il Presidente accerta l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalle legge nonché di requisiti professionali affini all'incarico da ricoprire; detti requisiti sono comprovati dai rispettivi curricula.

Se la nomina riguarda la partecipazione della Provincia solo in seno all'organo di rappresentanza dei soci (es. Assemblea dei soci, Consiglio Generale o altra denominazione), la nomina è immediatamente efficace e non necessita di esplicita accettazione.

Se la nomina e/o designazione si riferisce ai rappresentanti della Provincia in seno agli organi di direzione e vigilanza degli OOPP (es. Consiglio di Amministrazione, Comitati Direttivi, Collegio Sindacale, o altre denominazioni), essa è efficace dal momento dell'accettazione formale da parte dell'incaricato che dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'atto di nomina.

L'atto di nomina e/o designazione sarà trasmesso al Presidente del Consiglio Provinciale affinché ne sia data notizia nel primo Consiglio utile. L'atto di nomina e/o designazione dei rappresentanti provinciali in seno agli organi di direzione prevederà, contestualmente, l'incarico di custodia, cura e gestione dei relativi titoli azionari, anche se eventualmente dematerializzati.

Con l'accettazione della nomina il rappresentante si obbliga formalmente al rispetto del presente Regolamento, nonché di ogni obbligo di legge connesso all'esercizio della funzione attribuitagli.

Dall'atto dell'accettazione della nomina decorrono i termini per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge a ciò previsti.

Per l'esercizio dell'incarico la Provincia di Campobasso non eroga compensi di alcun tipo. Eventuali emolumenti riconosciuti dall'O.P. ai rappresentanti non graveranno sul bilancio provinciale neanche indirettamente.

Art. 3 – Obblighi del rappresentante

Il rappresentante si obbliga ad esercitare il suo ruolo nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità, ed a tal fine si impegna a:

- a) partecipare e votare in seno all'OP ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi ricevuti dal Presidente della Provincia;
- b) rendicontare annualmente, (entro il 31 gennaio) tutte le eventuali somme previste e/o percepite in relazione al mandato ricevuto;
- c) in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni degli organi di cui è membro, dare preventiva comunicazione motivata al Presidente della Provincia,
- d) segnalare, tempestivamente e per iscritto, al Presidente della Provincia, eventuali irregolarità riscontrate nel corso dell'attività amministrativa dell'OP presso il quale è nominato;
- e) comunicare ogni notizia che la legge preveda di dover comunicare al Presidente della Provincia,
- f) collaborare con gli uffici amministrativi della Provincia al fine di facilitare tutti gli adempimenti di legge a cui l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare in relazione alla sua partecipazione negli OOPP.

Art 4 - Relazione annuale

Il rappresentante della Provincia di Campobasso invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Provincia ed ai consiglieri provinciali, una relazione individuale, o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo OP, sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dello stesso. Successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'OP questo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia che, unitamente alla relazione precedentemente inviata, costituirà elemento per la relazione al bilancio consolidato della Provincia.

In caso di partecipazione una tantum nell'organo di rappresentanza dei soci, la relazione di cui la presente articolo dovrà essere consegnata entro 7 giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea.

Art 5 – Società in perdita

Nel caso di OOPP in perdita i rappresentanti della Provincia in seno agli organi di direzione e vigilanza degli OOPP devono presentare, al presidente della Provincia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'OP, analitica relazione sull'attività svolta dall'OP.

Se la perdita si protrae per tre esercizi successivi, il Consiglio Provinciale dovrà esprimersi, con apposita delibera, sulla volontà di mantenere o meno la partecipazione provinciale nella società in perdita.

Art 6 – Facoltà dell'Amministrazione Provinciale

Il Presidente della Provincia ha facoltà di chiedere in qualunque momento, ai rappresentanti:

- a) relazioni sull'attività degli OOPP in cui sono stati nominati e/o designati,
- b) informazioni sulla situazione reddituale in relazione agli incarichi attribuiti,
- c) proposta sull'indirizzo programmatico degli OOPP.

Art. 7 – Competenza del Consiglio Provinciale

Annualmente, su proposta dell'Assessore alla Programmazione, la Giunta approva la proposta di "Linee di indirizzo programmatico delle Società Partecipate", che sarà successivamente sottoposta al Consiglio provinciale nei termini di approvazione del Bilancio di previsione.

Le "Linee di indirizzo programmatico delle Società Partecipate", possono essere modificate nel corso dell'anno, con le stesse procedure di cui al periodo precedente, ogni qualvolta fatti eccezionali e particolari lo dovessero richiedere.

Art. 8 – Revoca

In caso di grave ed ingiustificata inosservanza dei principi derivanti dal presente Regolamento, il Presidente della Provincia potrà disporre, in qualunque momento, la revoca dei rappresentanti, ravvisando, in tali inadempienze, la giusta causa.

Art. 9 – Conto Giudiziale

I rappresentanti della Provincia di Campobasso componenti dei Consigli di Amministrazione, Comitati Direttivi e/o organismi direttivi comunque denominati degli OOPP assumono per ciò stesso la figura di "agente contabile" dei relativi titoli azionari. In tale veste provvedono nei termini e modalità di legge a presentare il conto giudiziale per materia, depositandolo presso l'Ufficio "gestione delle Società Partecipate" della Provincia di Campobasso. Nei casi in cui la Provincia non abbia rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e/o Comitati Direttivi è individuato, quale agente contabile, il Presidente della Provincia di Campobasso, in qualità di rappresentate legale dell'ente e titolare dell'esercizio dei diritti societari.

Nel suddetto conto devono essere rappresentate la consistenza iniziale del valore della quota di capitale partecipata, quella finale e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con l'indicazione delle cause che le hanno determinate.

In particolare, il conto giudiziale a materia concernente le azioni e alle partecipazioni deve dimostrare:

- a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;
- b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso della gestione;
- c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;
- d) gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Ciascuna delle operazioni di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti deve essere giustificata nei conti dei singoli dai documenti che comportino la regolarità delle operazioni stesse. Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali delle azioni pubbliche vi sono le direttive dettate nei confronti delle società o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti, nonché l'uso che si è fatto in sede di assemblea della singola società dei diritti dell'azionista pubblico.

Art. 10 – Inventariazione e parificazione

L'Ufficio gestione delle Società Partecipate cura la compilazione e l'aggiornamento di un inventario dei titoli e delle partecipazioni azionarie della Provincia, nonché i rapporti con i rappresentanti degli OOPP.

L'Ufficio patrimonio, in sede di rendiconto, cura la parificazione dei conti giudiziali con le scritture contabili

Art. 11 – Norma transitoria

Entro 40 giorni dall'approvazione del presente regolamento i rappresentanti già nominati e/o designati dal Presidente della Provincia negli OOPP, devono provvedere ad adempiere agli obblighi in esso previsti pena la revoca della nomina stessa.